CAMERA DEI DEPUTATI N. 2236

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARTINI MARIA ELETTA, GRANELLI, BIANCHI GERARDO, BELCI, ERMINERO, DEGAN, BERSANI, ANSELMI TINA, BIANCO, DE POLI, MERLI, RACCHETTI, CARRA, SGARLATA, BOFFARDI INES, ROGNONI, PADULA, MENGOZZI, PANDOLFI, CASTELLI

Presentata il 22 gennaio 1970

Riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il problema dell'obiezione di coscienza al servizio militare, è ormai maturo per una definitiva soluzione anche in Italia: l'opinione pubblica e le forze politiche, morali e sociali sono ormai disponibili ad accettare, e spesso anzi richiedono ed esigono, una corretta soluzione legislativa che accolga le istanze degli obiettori, ne rispetti le motivazioni e tenga conto del valore etico della loro testimonianza.

È noto infatti che un certo numero di giovani ritiene di non poter prestare il servizio militare, prendere in alcun modo le armi e indossare la divisa militare, a causa di profonde motivazioni ideologiche, etiche o religiose; le quali, molto varie e comunque sempre personalissime, si riducono però tutte ad una fondamentale, cioè al totale e radicale rifiuto della guerra e della violenza. Gli obiettori di coscienza non sono dei vili: la loro scelta pacifista è radicale e profonda e per essa sono disposti ad affrontare le gravi conseguenze del loro rifiuto. Del resto, lo espletamento del servizio militare in tempo di pace non richiede certo un particolare coraggio.

Non sono neppure degli anarchici, degli eversori irrazionali delle istituzioni giuridiche e politiche: la loro disobbedienza civile contro una singola norma dell'ordinamento – affrontando del resto le sanzioni dell'ordinamento stesso – è solo una peculiare forma di testimonianza e di proposta per una modifica legislativa della norma stessa.

Del resto sono disponibili ad un servizio civile alternativo anche più gravoso; e i valori ai quali si richiamano – la pace, la non violenza, il rispetto assoluto della vita e dei diritti di tutti gli uomini – sono i valori su cui si fonda la comunità umana: se pure siano da loro intesi in una prospettiva rigoristica e unilaterale.

Di fronte a questo problema, lo Stato ha la scelta tra due soluzioni opposte: o considerare questi giovani alla stregua di delinquenti comuni, gettandoli per lunghi anni nei reclusori militari; o rispettare la loro coscienza, la loro particolare sensibilità, il va-

lore morale della loro testimonianza di pace, consentendo loro di prestare un servizio civile alternativo del servizio militare nel quadro di un riconoscimento e di una disciplina giuridica dell'obiezione di coscienza.

La prima soluzione è quella attuale, con le conseguenze che tutti conosciamo.

La seconda è quella che noi consideriamo reperibile ed alla realizzazione della quale tende l'attuale proposta di legge.

Prima di passare all'esame dettagliato della proposta di legge, sembra opportuno ricordare che, a parte i circa trenta paesi che hanno soppresso o non hanno mai adottato la coscrizione militare obbligatoria, ben dodici paesi, pur in regime di coscrizione obbligatoria, riconoscono e disciplinano adeguatamente l'obiezione di coscienza.

Essi sono: l'Austria, il Belgio, il Brasile, la Danimarca, la Finlandia, la Germania Federale, la Norvegia, l'Olanda, la Rhodesia, la Svezia, l'Uruguay, gli Stati Uniti d'America; nell'Unione Sovietica, nonostante l'abrogazione della legge Lenin che aveva istituito un servizio civile alternativo, molti obiettori vengono esonerati dal servizio militare con misure amministrative.

In Danimarca e in Finlandia è ammessa l'obiezione di coscienza per qualsiasi motivo di ordine religioso o politico. L'obiettore viene giudicato da una commissione civile e, se il giudizio è favorevole, può svolgere un servizio civile (afforestamento, difesa civile, lavori in ospedale) più lungo di quello militare.

Nella Germania di Bonn una legge del 1960 ha istituito un servizio civile alternativo che impiega i giovani a favore dei malati, degli invalidi e degli alienati o in lavori di pubblica utilità (dighe e foreste). I giovani che prestano il servizio civile sono trattenuti per un periodo di tempo uguale a quello del servizio militare. Del resto, la Costituzione federale, all'articolo 44, recita: « Nessuno può essere costretto contro la propria coscienza a prestare il servizio militare ».

La legislazione del Belgio, infine, prevede l'esenzione dal servizio militare dei giovani che si mettono a disposizione di un paese extraeuropeo in via di sviluppo, offrendo la propria assistenza tecnica come insegnanti, medici, ingegneri, assistenti sociali, ecc.

L'ordinamento italiano non offre invece alcuna tutela giuridica all'obiezione di coscienza insieme con la Spagna, il Portogallo, la Grecia, la Turchia, il Sud-Africa. Unica eccezione è la legge Pedini approvata nella IV legislatura che prevede che il servizio civile nei paesi sottosviluppati, compiuto da persone fornite di titolo di studio, sia riconosciuto sostitutivo del servizio militare; ma questa legge, se ha il merito di aver per la prima volta posto il principio della alternativa tra servizio militare e servizio civile, è assolutamente inadeguata sia per il numero di persone che possono usufruirne, sia perché non affronta il problema del rispetto dell'obiettore di coscienza.

Infatti gli obiettori di coscienza vengono giudicati e condannati dai tribunali militari italiani; dal 1949 ad oggi, sono circa 150. È noto che, grazie al regime giuridico vigente, dopo aver scontato la prima condanna, essi vengono nuovamente richiamati in servizio, nuovamente processati e rimandati al reclusorio di Gaeta: alcuni giovani hanno scontato pene per oltre tre anni di reclusione e fino ad un massimo di quattro o cinque anni.

Eppure questo problema è stato più volte posto all'attenzione del nostro Parlamento repubblicano: nel 1949, fu presentato dagli onorevoli Umberto Calosso e Igino Giordani un progetto di legge « sull'obiezione di coscienza ».

Il 20 luglio 1957 fu presentata alla Camera dei deputati una nuova proposta di legge dagli onorevoli Basso e Targetti. Il 14 giugno 1962, lo stesso onorevole Basso la ripeté. Il 18 marzo 1964 una proposta di legge per il riconoscimento giuridico per la obiezione di coscienza fu presentata alla Camera dei deputati dagli onorevoli Pistelli, Martini Maria Eletta ed altri; e nella stessa data fu presentata anche la proposta di legge di iniziativa dei deputati Basso, Luzzatto ed altri. Il 14 aprile 1964 fu presentata, sullo stesso argomento, la proposta di legge Paolicchi, Ferri Mauro ed altri.

L'attuale proposta di legge tende a riprendere pressoché integralmente quella Pistelli nella speranza che questa volta finalmente possa essere approvata rapidamente dal Parlamento.

Passando all'esame delle soluzioni legislative proposte, ci sembra subito necessario sottolineare come il criterio adottato da alcuni Stati occidentali, i quali chiedono ai loro obiettori di dimostrare la sincerità delle proprie convinzioni per essere esonerati dall'uso delle armi, non debba essere imitato in Italia.

Infatti, a parte l'opposizione di principio contro una commissione che entrasse nel merito dei motivi addotti dall'obiettore di coscienza e quindi esprimesse un giudizio sulle

convinzioni che appartengono al foro interno del cittadino, è facile osservare l'estrema difficoltà, per la commissione stessa incaricata di esaminare i singoli casi di obiezione di coscienza, di accertare la reale sincerità di convinzioni che sfuggono per loro natura ad ogni prova di carattere oggettivo; inoltre il pronunciamento favorevole da parte della commissione, in un paese dove le vertenze ideologiche mostrano una particolare rigidità, rischierebbe per molto tempo di essere frainteso come una disapprovazione all'atteggiamento di coloro che invece, con uguale sincerità di coscienza, ritengono di poter prestare il servizio militare pur senza desiderare affatto la guerra, e magari dissentendo anche essi sull'uso della violenza come mezzo per risolvere i contrasti internazionali.

È necessario pertanto ricorrere ad una garanzia di carattere oggettivo, com'è la durata doppia del servizio civile che il presente progetto di legge offre in alternativa automatica a chi sollevi l'obiezione di coscienza: dichiararsi disposti a prestare trenta mesi di servizio civile, è sufficiente a dimostrare la serietà e la sincerità delle intenzioni che muovono i singoli obiettori.

Per ragioni finora accennate, l'articolo 2 avrebbe potuto lasciare alla facoltà dell'obiettore di coscienza la decisione di motivare oppure no l'istanza che egli presenta al Ministro della difesa; ma si è ritenuto che la dichiarazione dei motivi fosse necessaria per garantire che si trattava comunque di ragioni di coscienza. L'articolo 5 limita comunque la competenza della commissione alla constatazione ufficiale dell'istanza presentata, ed alla conseguente assegnazione dell'obiettore ad una delle quattro destinazioni di servizio civile previsto dal progetto di legge.

Nell'articolo 6 si è ritenuto di non proporre l'assegnazione degli obiettori, in tempo di pace, ad un servizio militare non armato – come prevedono, invece, alcune legislazioni straniere e lo stesso progetto presente, ma limitatamente al tempo di guerra – per evitare agli obiettori il clima di disagio in cui essi probabilmente si troverebbero, a causa della esiguità del loro numero e quindi della eccezionalità del loro caso nelle singole caserme. A sostegno di questa soluzione potrebbe forse essere invocato anche un secondo argomento: non soltanto l'uso personale delle armi da parte dei singoli militari, ma anche la partecipazione non armata all'efficienza complessiva di uno strumento bellico come è per sua natura l'esercito, può suscitare la obiezione di coscienza.

Certo, è un argomento che non gioca a favore della soluzione adottata invece dall'articolo 10, che prevede l'assegnazione degli obiettori, in tempo di guerra, al servizio militare non armato; ma in questa ipotesi – che ci auguriamo non debba mai più prendere corpo – prevale, sulla opportunità di avere una legge impeccabile per coerenza logica, l'assoluta necessità di garantire la uguaglianza di tutti i cittadini davanti al pericolo, come, in caso di guerra condotta soprattutto con armamento convenzionale, può avvenire soltanto arruolando gli obiettori nell'esercito e destinandoli tuttavia a quei servizi umanitari che proprio l'esistenza di un conflitto rende particolarmente necessari.

I divieti previsti dall'articolo 9 sono la conseguenza logica che il legislatore deve trarre da un episodio di rigore morale come si presume che sia, sempre, l'obiezione di coscienza; se la presente proposta di legge prevede come unica eccezione la detenzione e l'uso di armi a scopo venatorio, è perché soltanto una concezione genericamente pietista potrebbe confondere in uno stesso rifiuto la violenza bellica ed un'attività sportiva com'è la caccia.

L'articolo 2 delle norme transitorie, che regola il caso di cittadini condannati per obiezione di coscienza prima dell'entrata in vigore della presente legge, prescrive che il tempo trascorso in stato di detenzione sia dedotto due volte dalla durata del servizio civile alternativo che attende comunque il cittadino alla sua uscita dal carcere; la norma è suggerita da un ovvio criterio di equità, perché la detrazione dev'essere calcolata nella stessa misura doppia fissata per il servizio civile alternativo rispetto alla durata del servizio militare che l'obiettore avrebbe dovuto prestare.

Infine l'articolo 3 delle stesse norme transitorie, stabilendo la cessazione degli effetti penali delle condanne riportate per i reati di istigazione e apologia di reato commessi per difendere l'obiezione di coscienza, costituisce il riconoscimento dei motivi di particolare valore morale e sociale che militano a discarico di questo tipo di reati: un valore di cui sarebbe sufficiente testimonianza la volontà eventualmente espressa dal Parlamento italiano, di fissare una disciplina giuridica per la obiezione di coscienza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il cittadino soggetto agli obblighi di leva che, per ragioni di coscienza, si oppone alla guerra e all'uso delle armi anche a scopo puramente difensivo, può chiedere di essere esonerato dalla prestazione del servizio militare.

ART. 2.

L'istanza deve essere proposta, in forma scritta, al Ministero della difesa e comunicata dall'interessato, per conoscenza, al comandante del distretto militare competente. Essa deve indicare, sia pure succintamente, le ragioni di coscienza per le quali è proposta ed ha l'effetto di sospendere, per il tempo di pace, gli obblighi militari del proponente.

ART. 3.

L'istanza può essere proposta a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui il cittadino compie il diciottesimo anno di età e fino e non oltre il giorno in cui egli acquista, in seguito all'arruolamento, la qualità di militare.

L'istanza non può essere presentata dal cittadino condannato e sottoposto a procedimento penale per il reato di renitenza alla leva o di diserzione, salvo quanto prevedono le disposizioni transitorie della presente legge.

ART. 4.

Il cittadino che ha già adempiuto agli obblighi militari e si trova nella riserva può, in tempo di pace, comunicare dal 1° gennaio al 15 gennaio – a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge – la sua qualità di obiettore di coscienza al Ministero della difesa, che provvederà ad iscriverlo nella lista di cui all'articolo seguente. In caso di richiamo alle armi, la sua posizione è regolata dalle disposizioni della presente legge.

ART. 5.

Il proponente iscritto a cura del Ministero della difesa nella lista degli obiettori di coscienza deve essere sottoposto, entro sei mesi

dalla presentazione dell'istanza, all'esame dell'apposita Commissione centrale che è composta:

a) da un ufficiale generale, con funzioni di presidente, nominato dal Ministro della difesa;

b) da un ufficiale medico superiore, nominato dal Ministro della difesa;

c) da un funzionario del Ministero dell'interno, di grado non inferiore al quarto, nominato dal Ministro;

d) da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di grado non inferiore al quarto, nominato dal Ministro;

e) da un funzionario del Ministero della sanità, di grado non inferiore al quarto, nominato dal Ministro;

f) da un funzionario del Ministero dei lavori pubblici, di grado non inferiore al quarto, nominato dal Ministro;

g) da un funzionario del Ministero degli affari esteri, di grado non inferiore al quarto, nominato dal Ministro.

ART. 6.

Sulla base delle dichiarazioni allegate all'istanza la Commissione provvede – in seguito ad un esame personale dell'obiettore diretto a valutare le sue attitudini pratiche – ad assegnarlo ad uno dei seguenti servizi civili, per un periodo pari al doppio della durata del servizio militare armato previsto per la classe cui l'obiettore appartiene:

a) al Corpo della guardia forestale, adibito ai lavori di afforestamento che non prevedano la sorveglianza armata del patrimonio demaniale;

b) ad appositi reparti di pronto intervento che opereranno alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'interno, non soltanto in caso di calamità naturali ma per bisogni anche di ordinaria amministrazione, con preferenza alle zone depresse del paese;

c) agli ospedali ed enti di carattere sanitario, dove verrà impiegato alle dipendenze del Ministero della sanità per colmare eventuali carenze di personale;

d) ad apposito corpo di assistenza ai paesi in via di sviluppo, da affidare al Ministero degli affari esteri.

ART. 7.

La Commissione delibera con succinta motivazione, e contro tale pronuncia non è ammesso ricorso. La delibera della Commissione

viene comunicata entro il termine di quindici giorni al Ministero delle difesa, al distretto militare competente e al Ministero alle dipendenze del quale l'obiettore dovrà prestare il servizio civile alternativo.

ART. 8.

Gli obiettori sono equiparati agli effetti delle norme penali e del trattamento economico, ai cittadini che prestano servizio militare.

Essi peraltro, durante il periodo del servizio civile, non possono intraprendere l'esercizio di attività industriali o commerciali ovvero assumere impieghi ed uffici pubblici o privati o iniziare attività professionali.

I trasgressori saranno puniti con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.

Per coloro che già si trovassero nell'esercizio delle attività o delle funzioni di cui al secondo comma si applicano le disposizioni valevoli per i cittadini chiamati sotto le armi.

ART. 9.

Agli obiettori di coscienza iscritti nella lista di cui all'articolo 5 è fatto assoluto divieto di detenere o portare armi ovvero di fabbricarne o farne commercio.

Non sono consentite le licenze dell'autorità di pubblica sicurezza, salvo che non si tratti di armi che, per le loro caratteristiche, sono comunemente destinate ad uso venatorio.

È fatto divieto altresì di svolgere alcuna funzione pubblica che comporti anche temporaneamente, la detenzione o il porto di un'arma.

ART. 10.

In tempo di guerra gli obiettori sono inquadrati nelle forze armate e sono adibiti a servizi militari non armati di particolare pericolosità, come il disinnescamento di ordigni esplosivi o la ricerca e assistenza dei feriti in zona di operazioni belliche, sì da garantire rigorosamente il principio della uguaglianza di tutti i cittadini di fronte al comune pericolo e al dovere verso la patria.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 11.

L'istanza prevista dall'articolo 1 può essere proposta anche da chi, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sia

soggetto a procedimento penale per trasgressioni agli obblighi militari commessa per obiezione di coscienza o sia stato già condannato con sentenza passata in giudicato e stia scontando la pena.

ART. 12.

A norma dell'articolo 2, secondo comma, del codice penale, con l'entrata in vigore della presente legge cessano l'esecuzione e gli effetti penali delle condanne pronunciate per trasgressione agli obblighi militari commessa per obiezioni di coscienza.

Il tempo trascorso dagli obiettori in stato di detenzione sarà dedotto due volte dalla durata del servizio civile alternativo, l'obiettore che avrà scontato una pena detentiva superiore all'anno sarà inviato in congedo assoluto e illimitato.

ART. 13.

Cessano altresì l'esecuzione e gli effetti penali delle condanne riportate per i reati di istigazione e di apologia del reato di cui all'articolo 11 delle norme transitorie della presente legge.